

AUTOTUTELA E RICORSO-RECLAMO

Autotutela

Nei seguenti casi:

- errore di persona
- evidente errore logico o di calcolo
- doppia imposizione
- mancata attribuzione di versamenti di diritto annuale regolarmente eseguiti
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera di Commercio

è possibile richiedere con apposita istanza in carta semplice l'annullamento totale o parziale in autotutela dell'iscrizione a ruolo, allegando all'istanza, al fine di agevolare un celere riscontro, copia della cartella esattoriale, della ricevuta di pagamento del modello F24 o altra eventuale documentazione giustificativa ed utile a sostenere le ragioni della richiesta di annullamento.

La Camera di Commercio di Lecce comunica all'interessato l'eventuale provvedimento di accoglimento dell'istanza in autotutela entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione dell'istanza stessa e procede allo sgravio del ruolo. Il silenzio vale quale diniego.

La presentazione dell'istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale alla competente Commissione Tributaria Provinciale, ed è comunque possibile anche decorso il suddetto termine.

Ricorso -reclamo

È possibile presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce **entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento**, tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali (1 – 31 agosto).

La notificazione del ricorso nei confronti della Camera di Commercio di Lecce, può essere fatta tramite Ufficiale Giudiziario secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante Poste Italiane in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto e per via telematica mediante posta elettronica certificata.

Si fa presente che la Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 11016 del 19 aprile 2019, ha sollevato alle Sezioni Unite la questione della notifica di atti tramite l'utilizzo delle poste private che pertanto non si ritiene valida ai fini della notifica del ricorso

Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 modificato, per ultimo, dall'art. 9, c. 1, lettera L del D. Lgs. n. 156 del 2015 e art. 10 D.L. n. 50/2017, **per le controversie di valore non superiore a 50.000 EUR**, il ricorso in Commissione Tributaria provinciale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere, altresì, una proposta di mediazione con rideterminazione

dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica alla Camera di Commercio, tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali (1 – 31 agosto), entro il quale deve essere conclusa la procedura amministrativa da parte dell'Ente, che potrà accogliere o negare il reclamo.

Nel caso in cui il ricorrente volesse comunque andare in giudizio, dovrà depositare il ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale nei 30 giorni successivi, a pena di inammissibilità.

L'eventuale costituzione in giudizio comporta il pagamento del contributo unificato e, in caso di rigetto del ricorso la parte soccombente può essere condannata al rimborso delle spese sostenute dalla controparte, maggiorate del 50% a titolo di spese del procedimento (art. 15, comma 2 septies, D.Lgs. 546/1992).

La costituzione in giudizio avviene con il deposito presso la segreteria della competente Commissione Tribunale Provinciale, o trasmettendo alla stessa, a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso notificato oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all'originale dallo stesso ricorrente e se spedito per posta con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informatico della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Si fa presente inoltre che Il Processo Tributario Telematico (PTT), è divenuto obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso/appello notificato a partire dal 1° luglio 2019. L'obbligo non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino a 3.000,00 euro. Il fascicolo processuale informatico, consultabile online dal giudice e dalle parti del processo (contribuenti, professionisti, enti impositori, Camere di commercio).